

## Ai Comuni Soggetti attuatori

**OGGETTO: Circolare esplicativa per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati ai sensi dell'Allegato B all'OCDPC 932/2022 (proroga e alcuni chiarimenti).**

Preliminarmente, la finalità dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 932/2022 è quella di fornire le disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata al riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive in conseguenza di eventi calamitosi. Si tratta della normativa che regola tali attività per tutte le Regioni, ivi comprese le Marche e le Province autonome interessate da eventi emergenziali di rilevanza nazionale, a partire dall'annualità 2019.

A riguardo, questa Struttura Commissariale ha avuto diverse interlocuzioni con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, inerente valutazioni sulle modalità di concessione dei ristori nell'ambito del percorso di superamento dell'emergenza conseguente agli eventi alluvionali che, dal 15 settembre 2022, hanno colpito il territorio della Regione Marche.

Al fine di una più agevole lettura, alcune problematiche rilevate e diverse questioni emerse durante gli incontri verranno esposti di seguito.

### 1) DELOCALIZZAZIONI

I contributi sono finalizzati, fermi restando i limiti percentuali e i massimali previsti, ai sensi della lettera b) del paragrafo 2.1 dell'allegato B all'OCDPC n. 932/2022 **“alla delocalizzazione dell'abitazione distrutta o danneggiata e dichiarata inagibile con provvedimento della pubblica autorità mediante ricostruzione o acquisto di un'altra unità abitativa in altro sito dello stesso Comune o di un altro Comune della medesima Regione, qualora la ricostruzione sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'abitazione distrutta o danneggiata”** e, a norma della lettera c) del paragrafo 2.1 dell'allegato B all'OCDPC n. 932/2022 **“alla delocalizzazione di abitazioni non distrutte, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi di cui trattasi, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie di accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino**

*programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie di accesso”.*

Nell'ambito dell'ipotesi prevista alla suddetta lettera b), si rinvia al combinato disposto dei paragrafi 6.8 e 12.1 che, di seguito, si riportano per comodità di lettura.

6.8 “Nei casi di cui al paragrafo 12, alla domanda di contributo *deve essere allegata la perizia asseverata con apposito quadro economico di progetto se si ricostruisce o si costruisce in altro sito, mentre, se si acquista un'altra abitazione, oltre alla perizia asseverata deve essere allegato il contratto preliminare o definitivo di acquisto. In mancanza di contratto preliminare o definitivo deve essere allegata la promessa di acquisto*”.

*12.1 “Limitatamente alle abitazioni distrutte o da delocalizzare, qualora nel modulo B1 o B2 non sia stato indicato alcun importo per ragioni dovute alla impossibilità di determinare, al momento della segnalazione dei danni, il tipo di intervento da eseguire e, conseguentemente, di quantificarne l'importo, alla domanda di contributo, unitamente alla perizia asseverata, deve essere allegato:*

- a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare, tramite costruzione in altro sito, un apposito quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato ed iscritto all'apposito ordine;*
- b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un'altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l'atto contenente la promessa di acquisto.”*

È, dunque, espressamente previsto che possa essere prodotta anche la semplice **promessa di acquisto** (fatti salvi i controlli successivi del caso).

In tema, è bene precisare che le spese per le eventuali delocalizzazioni ritenute necessarie per il compimento di interventi di mitigazione del rischio rientreranno all'interno dei Quadri economici degli interventi stessi (es. vasche di laminazione), a prescindere dal fatto che gli immobili oggetto di esproprio siano risultati danneggiati o meno.

## **2) CONTRIBUTO PER LA PERIZIA**

In occasione delle interlocuzioni con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, questa Struttura Commissariale ha posto all'attenzione del Dipartimento il fatto che, nell'incertezza su chi debba farsi carico dell'onere per le perizie asseverate, nel caso di spese tecniche elevate e di danni subiti di ordine di grandezza assimilabile a quello delle misure di immediato sostegno a privati e imprese, si preferisce non produrre l'istanza.

Sul tema, il Dipartimento di Protezione civile ha specificato, con **nota DPC-DPC\_Generale-P-STELEX-0000306 – 02/01/2024**, gli oneri per le perizie asseverate sono rimborsabili nel limite del 10% del contributo, nell'ambito delle spese tecniche genericamente considerate, precisando che l'Allegato B all'OCDPC n. 932/2022 non

esclude dal contributo i costi di perizia, ma contiene, invece, una disposizione di ordine generale riferita agli oneri tecnici connessi con la procedura che, al paragrafo 3.4, espressamente prevede che *“per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell’importo al netto dell’aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni agli immobili di cui al precedente punto 3.3, fermi restando i massimali ivi indicati”*.

La disposizione rinvia alle spese tecniche fornendo un elenco non tassativo e il Dipartimento di Protezione Civile ha pubblicato un FAQ in tema sul sito dell’ente con la quale ha inteso esplicitare che in tale ambito, correttamente, possono ricadere anche i costi di perizia, fatti salvi i massimali stabiliti.

### **3) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

L’erogazione di un contributo pubblico che è riferito a specifiche tipologie di danni subiti non può che basarsi sull’attestazione fornita da un tecnico abilitato che ne fornisca una quantificazione.

L’oggetto dell’analisi è regolato dalle lettere d) e e) del paragrafo 10.1 dell’Allegato B all’OCDPC n. 932/2022 che prevedono che la perizia asseverata debba:

*“d) descrivere i danni all’abitazione o alle parti comuni di un edificio residenziale e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell’elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l’importo IVA;”*

*“e) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera d), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo.”*

La norma, in sostanza, opera una differenziazione: nel caso in cui i lavori siano da effettuare il computo metrico estimativo dovrà essere redatto tenendo conto dei prezzari regionali mentre, nel caso in cui i lavori siano già stati effettuati, il tecnico incaricato dovrà accertare la congruità delle le spese sostenute con i suddetti prezzari, purché ammissibili a contributo e documentabili.

### **4) DIFFORMITÀ EDILIZIE**

Attualmente non è prevista la possibilità di sanatoria preventiva per ottenere i ristori, come invece previsto per il sisma 2016.

Nello specifico, la disposizione contenuta al paragrafo 5.1, lettera d) dell’Allegato B all’OCDPC n. 932/2022 prevede l’esclusione dal contributo per i *“fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in*

*assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'**articolo 34-bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n. 380/2001**".*

Quest'ultima norma stabilisce che, la presenza di piccole difformità - entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo, non comporta l'esclusione dal contributo, in presenza dell'apposita dichiarazione delle cd tolleranze esecutive realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi da parte del tecnico abilitato, incaricato di redigere la perizia asseverata.

Tale normativa risulta conforme al disposto dell'articolo 28, comma 1, lettera d) del Codice di Protezione Civile (D. Lgs. n. 1/2018) che, in via generale, stabilisce espressamente l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza. Tale disposizione, al momento, non è derogabile.

Il Commissario delegato, Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli sta valutando, con l'ufficio legislativo della Regione Marche, di richiedere al legislatore nazionale di equiparare la gestione delle difformità a quanto stabilito in riferimento al processo di ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a partire dall'agosto 2016. Infatti, la possibilità di provvedere alla sanatoria, ove ottenibile, dopo l'evento calamitoso, può essere disposta soltanto con norme di rango primario, come avvenuto nella gestione delle istanze del sisma 2016 ad opera dell'art. 12, comma 2, D.L. n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016 che, a sua volta rinvia all'art. 3-bis, comma 2 e s.m.i. del D.L. n. 123/2019 convertito, con modificazioni dalla L. n. 156/2019.

## **5) ADEGUAMENTI NORMATIVI**

Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi utilizzando il modulo B.3.4, a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, il quale dovrà indicare separatamente quelli che sono i lavori oggetto di ripristino a seguito dei danni causati dall'evento alluvionale e distinguere i costi per gli adeguamenti di legge ammissibili a contributo (es. impianti a norma di legge) e le eventuali migliorie che restano comunque a carico del richiedente il contributo.

## **6) INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA IN CASO DI PRESENTAZIONE OLTRE I TERMINI DEL MODELLO B1 DI RICOGNIZIONE**

Ai sensi dell'Allegato B all'OCDPC n. 932/2022 la domanda di contributo per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili può essere presentata solo da parte dei soggetti privati per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi già segnalati con l'apposito modulo B1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione".

Si ribadisce l'inammissibilità delle istanze di tipologia B1 presentate oltre i termini previsti, ad eccezione di casi particolari di comprovata impossibilità da parte del cittadino, che dovrà essere verificato ed accertato dal Soggetto Attuatore, il quale provvederà a

trasmettere le istanze di cui trattasi a questa Struttura Commissariale, con allegata la motivazione dell'impossibilità a presentare l'istanza di ricognizione nei termini.

## **7) PROROGA DEI TERMINI PER LE ATTIVITÀ DI RACCOLTA ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO**

A norma dell'**Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 1055 del 15 gennaio 2024**, si comunica che il termine del 31 dicembre 2023, fissato dall'OCDPC n. 1035/2023, per la presentazione delle domande di contributo di cui agli allegati B e C dell'OCDPC n. 932/2022 è prorogato al **31 marzo 2024**.

Si comunica, altresì che questa Struttura Commissariale ha predisposto sul sito internet dedicato all'emergenza alluvione una sezione dedicata alle FAQ (*frequently asked questions*) in cui pubblicare i quesiti che ci vengono di frequente e le relative risposte, nell'ottica di garantire omogeneità e chiarezza nell'interpretazione delle procedure.

Da ultimo, vi informiamo che questa Struttura Commissariale è disponibile ad un incontro seminariale con la collaborazione del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, con la presenza dei rappresentanti degli ordini professionali e con i funzionari comunali incaricati della gestione delle istruttorie, nel corso del quale analizzare le specifiche questioni, anche grazie al supporto dei Consigli nazionali che collaborano attivamente con il Dipartimento di Protezione Civile.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario delegato

*Ing. Stefano Babini*

Documento informatico firmato digitalmente

### **ALLEGATI**

- OCDPC n. 1055 del 15 gennaio 2024.